

Comune di Moncenisio

Regolamento Comunale pascoli

Allegato alla delibera di C.C. 1 del 10/04/2007

INDICE

Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Costituzione Commissione Consultiva pascoli	2
Art. 3 Diritto di pascolo.....	2
Art. 4 Suddivisione dei Comprensori di pascolo Comunale adibiti ad uso civico.....	2
Art. 5 Carichi pascolivi	2
Art. 6 Carichi in U.B.A. dei singoli Comprensori di pascolo.....	3
Art. 7 Stagione pascoliva.....	3
Art. 8 Modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo.....	3
Art. 9 Concessione dei pascoli ad allevatori foranei	4
Art. 10 Pascolo caprino ed equino.....	4
Art. 11 Divieto di pascolamento.....	4
Art. 12 Controlli	5
Art. 13 Concessione pluriennale di terreni	5
Art. 14 Concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli).....	6
Art. 15 Gestione delle risorse	6

Art. 1 Finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune di Moncenisio.

1.2 I presupposti giuridici del presente regolamento sono:

- Codice Civile
- Legge n° 1766 del 16/06/1927 sulla liquidazione degli usi civici
- Prescrizioni di Massima e norme di Polizia Forestale
- Piano Forestale Aziendale o Piano di Gestione Forestale
- Piano Forestale Territoriale (Alta Valle Susa).

Art. 2 Costituzione Commissione Consultiva pascoli

2.1 Viene istituita una Commissione Consultiva pascoli con il compito di supportare l'Amministrazione Comunale in materia di gestione dei pascoli costituita dalle seguenti figure:

- Sindaco o Consigliere delegato
- Responsabile del servizio
- Rappresentante di Associazioni di categoria
- Rappresentante di Consorzi di Sviluppo Agricolo regolarmente costituiti
- Direttore, e/o suo delegato, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa
- Rappresentante della proprietà privata per Comprensorio di pascolo

Art. 3 Diritto di pascolo.

3.1 Su tutte le superfici a pascolo di proprietà Comunale vige l'uso civico di pascolo.

3.2 Per il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune.

3.3 Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli Comunali che possono utilizzare a titolo gratuito..

Art. 4 Suddivisione dei Comprensori di pascolo Comunale adibiti ad uso civico.

4.1 Il territorio Comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici viene suddiviso nei seguenti Comprensori:

1. Moncenisio

Art. 5 Carichi pascolivi

5.1 Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri approvati dalla Regione Piemonte per il Piano di Sviluppo Rurale:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - bovino adulto (sopra i 2 anni) | = 1 U.B.A. |
| - bovino da 6 mesi a 2 anni | = 0,6 U.B.A. |
| - vitelli fino a mesi 6 | = 0,0 U.B.A. |
| - ovini e caprini | = 0,15 U.B.A. |

5.2 Il carico massimo di bestiame per ogni singolo Comprensorio di pascolo, è stabilito dal C.F.A.V.S. su indicazioni del Piano Forestale Aziendale (o Piano di Gestione Forestale), del Piano Forestale Territoriale ed inserito nel presente regolamento come di seguito riportato.

5.3 I criteri del calcolo U.B.A. sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Moncenisio.

5.4 Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni salita di bestiame in alpeggio dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalle leggi sanitarie, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.

5.5 In caso di modifica dei confini del comprensorio il carico sarà determinato sulla base degli indici sopra esposti.

Art. 6 Carichi in U.B.A. dei singoli Comprensori di pascolo

6.1 In attesa dell'approvazione dei P.F.A. rimane quale riferimento per il carico U.B.A il Piano di Gestione Forestale.

6.2 I limiti dei Comprensori sono stabiliti dal Piano Forestale Aziendale e dalla Commissione Pascoli tenendo anche presente i confini storici delle zone di pascolo. Si alleggerà all'uopo al presente Regolamento cartografia esplicativa.

6.3 Il carico U.B.A. rimane suscettibile di variazione per la proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota di terreni destinati allo sfalcio.

6.4 I limiti dei Comprensori di pascolo e conseguentemente gli U.B.A. potranno essere modificati nella loro totalità previo parere della Commissione Pascoli al verificarsi di nuove esigenze.

6.5 Qualora un singolo proprietario all'interno della superficie del Comprensorio di pascolo non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà entro la data del 30 Gennaio di ogni anno comunicarlo al Comune ed a propria cura diffidare il concessionario e perimetrare con idonea segnaletica i singoli appezzamenti interdetti al pascolo.

6.6 La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.

6.7 A decorrere dalla ricrescita della copertura erbacea potrà esercitarsi il pascolo anche sui terreni sottoposti a sfalcio, esclusi gli appezzamenti privati dei quali il proprietario ne abbia dichiarata la preclusione.

Art. 7 Stagione pascoliva

7.1 Il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ad altitudine compresa tra i 1150 ed i 1500 m s.l.m., potrà esercitarsi unicamente dalla data del 1 maggio al 31 ottobre; ad altitudine superiore i 1500 m s.l.m. dalla data del 1° Giugno al 30 Settembre, salva diversa prescrizione regionale.

7.2 Coloro che non si atterrano alle disposizioni sopra indicate saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi correnti.

Art. 8 Modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo

8.1 I soggetti di cui all'art. 3 devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre la data del 31 Gennaio di ogni anno.

Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

8.2 Il Comune, nel mese successivo, procede ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascun Comprensorio.

8.3 Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli Comunali ubicati nel Comune a cui fa riferimento la residenza anagrafica.

Art. 9 Concessione dei pascoli ad allevatori foranei

9.1 Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli Comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 31 Gennaio di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del C.F.A.V.S.

9.2 Il Comune con specifica deliberazione di G.C., concederà di norma annualmente il pascolo ai richiedenti, fissando altresì nella medesima deliberazione il canone di "fida pascolo" stabilendo un **importo per ogni U.B.A di carico**. Il Comune potrà inoltre, previo assenso della G.C. affidare la concessione del pascolo fuori dalla norma, fino ad un periodo più prolungato.

9.3 Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all' art 8, emette le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio.

9.4 I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 30 Ottobre dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardato o mancato pagamento gli utenti perderanno il diritto di assegnazione di pascoli Comunali per la stagione successiva.

9.5 In caso di più domande per il medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri:

- ottimale continuità d'uso dell'alpeggio,
- soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli.

9.6 In sede di concessione di pascolo, il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell'alpeggio che, se correttamente effettuate nella stagione di pascolo (certificazione redatta dal C.F.A.V.S.), potranno determinare una riduzione a consuntivo del canone dell'alpeggio.

9.7 L'affittuario o il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate, ecc..). **Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di affitto della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione.**

9.8 Il pascolo vagante, in transumanza e pascolo, nel territorio del Comune di Moncenisio è autorizzato dal Sindaco che stabilirà tempi e modalità di percorrenza del gregge, previa consultazione della documentazione sanitaria al seguito e della presentazione da parte del conduttore dell'autorizzazione scritta della proprietà per l'esercizio del pascolo. La violazione delle norme citate comporterà la sanzione di € 100 oltre a quanto disposto dalla legge vigente in materia.

Art. 10 Pascolo caprino ed equino

10.1 Per il gregge caprino è vietato il pascolo nella zona di bosco e sui terreni aventi funzioni protettive, per la stessa specie il pascolo nelle aree Comunali è subordinato, previa istanza, a specifica e temporanea autorizzazione del Sindaco, nella quale saranno indicate località e periodo di pascolo anche in modificazione di quanto richiesto.

10.2 Il pascolo equino libero è vietato per un numero di capi superiore a 3. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti delimitati da pastore elettrico.

10.3 I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati od accompagnati e potranno percorrere solamente strade, tratturi e sentieri.

Art. 11 Divieto di pascolamento

11.1 Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale Aziendale e dal Piano Forestale Territoriale, il pascolo è assolutamente vietato a tutte le tipologie di bestiame nei seguenti casi:

- aree indicate in cartografia P.F.A.
- rimboschimenti
- boschi in rinnovazione
- nel raggio di 200 metri a monte di captazioni di acquedotti, che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.
- terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal C.F.A.V.S.
- qualsiasi area Comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate
- boschi oggetto di recenti interventi selvicolturali secondo quanto indicato dal C.F.A.V.S.

11.2 In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

1. € 20 per capo caprino ed € 50 per capo equino che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
2. € 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
3. € 15 per ogni U.B.A. eccedente il **carico massimo stabilito** inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
4. a giudizio della Commissione Pascoli è motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per l'anno successivo l'incorrere per 2 volte nella stessa stagione nella violazione prevista dall'Art. 672 del C.P. relativa alla "**omessa custodia e malgoverno d'animali**".

Art. 12 Controlli

12.1 A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli Comunali, il controllo della gestione dei terreni Comunali e/o dei Comprensori è demandata al C.F.A.V.S., il quale verifica anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Moncenisio, su incarico annuale da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

12.2 L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero di almeno il 10 % del carico consentito, oltre alle sanzioni previste dalle leggi specifiche, provocherà la perdita del diritto di pascolo per la stagione successiva.

Art. 13 Concessione pluriennale di terreni

13.1 Il Comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di Comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali per la gestione di attività agro-sivo-pastorali, attribuendo una durata decennale, con possibilità di rinnovo per ugual periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

13.2 I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e del valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto civico, rapportato alla durata temporale.

Art. 14 Concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli)

14.1 Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo, sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.

14.2 Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base
- b) valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio
- c) migliorie d'apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla trasformazione dei prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.

14.3 È consentito derogare alla procedura di cui al comma 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti in modo significativo la comunità locale degli utenti di uso civico. In tale caso il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal C.F.A.V.S.

14.4 Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare, nell'ambito dell'alpeggio stesso, il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.

14.5 La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal C.F.A.V.S. che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

Art. 15 Gestione delle risorse

15.1 Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo", canoni per concessioni amministrative, introiti per alienazione di lotti boschivi) possono essere utilizzati, di norma, per opere permanenti nei seguenti campi d'attività:

- a) miglioramento del demanio di uso civico,
- b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo,
- c) sostegno dell'associazionismo Comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico,
- d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali.
